180/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 76911 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Ruberto e dall'avv. Alessandro Piermarini.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE -, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Di Meglio e dall'avv. Massimo Boccia Neri.

RESISTENTE

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso dal dott. Antonio Ferraro.

RESISTENTE

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione dei servizi del tesoro - Comitato di verifica per le causa di servizio, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sara Salimbene e dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi.

RESISTENTE

Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso dal Gen. B. Giuseppe Pedullà.

RESISTENTE

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver svolto il servizio nell'Arma dei Carabinieri e ha contestato il decreto n. 1544/19 relativo alla posizione n. 82199/B emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con cui è stata negata la dipendenza dal servizio dell'infermità "BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON DEFICIT VENTILATORIO DI GRADO SEVERO" con conseguente rigetto della domanda di equo indennizzo. Ha concluso chiedendo di:

a) "*dichiarare che la patologia del ricorrente "BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON DEFICIT VENTILATORIO DI GRADO SEVERO", esposta nella parte motiva, sia direttamente congiunta in rapporto causa-effetto con l'attività lavorativa da egli*

svolta in modo efficiente e determinante per la manifestazione e cronicizzazione della stessa;

b) *riconoscere e dichiarare, quindi, in modo definitivo in favore del sig. XX la dipendenza da causa di servizio della patologia "BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON DEFICIT VENTILATORIO DI GRADO SEVERO" secondo la corretta ascrizione tabellare riportata nella CTP allegata (SESTA CATEGORIA TAB. A di cui al D.P.R. 834/81) o in quella diversa che dovesse risultare al termine del presente giudizio;*

c) *conseguentemente, dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata per tale tipologia di infermità, con ogni consequenziale provvedimento in favore del ricorrente considerato il cumulo e/o le variazioni della valutazione tabellare già espressa sulla base di altre infermità (ai sensi della Tabella F1 allegata al D.P.R. 915/1978) di cui sia stata accertata la dipendenza da causa di servizio (cfr. ipertensione arteriosa ex doc. 7);"*, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione l'INPS ha concluso

chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per assenza della domanda in via amministrativa ai sensi dell'art. 153 c.g.c. e il difetto di legittimazione passiva e in subordine nel merito il rigetto.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo relativamente alla domanda relativa all'equo indennizzo e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 153 c.g.c., l'estromissione del Comitato di verifica per le cause di servizio per difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.

Con comparsa di costituzione il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso per cessata materia del contendere.

A seguito di diverse ordinanze istruttorie (n. 16/2021, 271/2021, 84/2022), le parti hanno presentato ulteriori memorie per precisare le rispettive posizioni.

Con successive memorie il ricorrente ha replicato a quanto dedotto dai resistenti e nella memoria autorizzata per l'udienza del 28/04/2022 ha precisato di aver contestato il provvedimento impugnato "*al*

fine di ottenere in primis il riconoscimento della causa di servizio della patologia quivi in contestazione non solo al fine di ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo e degli altri benefici di legge, ma soprattutto per ottenere la variazione della valutazione tabellare espressa sinora per la sola infermità "IPERTENSIONE ARTERIOSO IN CONTROLLO FARMACOLOGICO" ai sensi della Tabella F1 allegata al D.P.R. 915/1978". Ha, poi, evidenziato che "*la domanda amministrativa per la pensione privilegiata veniva avviata d'ufficio all'indomani del riconoscimento quale causa di servizio della patologia "infermità IPERTENSIONE ARTERIOSO IN CONTROLLO FARMACOLOGICO" del 19.03.2019. La pensione privilegiata è stata riconosciuta solo per la patologia di cui al punto precedente e non per quella oggetto del presente giudizio, la quale è stata invece rigettata come da decreto n. 1544/19 relativo alla posizione n. 82199/B avversato nella presente sede".* Ha, quindi, così concluso:

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

a) DICHIARARE che la patologia del ricorrente "BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON DEFICIT VENTILATORIO DI GRADO SEVERO" sia direttamente congiunta in rapporto causa-effetto con l'attività lavorativa da egli svolta in modo efficiente e

determinante per la manifestazione e cronicizzazione della stessa;

b) RICONOSCERE E DICHIARARE, quindi, in modo definitivo in favore del sig. XX la dipendenza da causa di servizio della patologia "BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON DEFICIT VENTILATORIO DI GRADO SEVERO" secondo la corretta ascrizione tabellare riportata nella CTP allegata (SESTA CATEGORIA TAB. A di cui al D.P.R. 834/81) o in quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare secondo la valutazione del Giudice.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

L'accoglimento delle domande di cui alle lettere "a" e "b" viene invocato come necessario presupposto per l'ottenimento dei conseguenti benefici pensionistici di riliquidazione della pensione privilegiata per il noto principio del cumulo e, quindi, all'esito dell'accoglimento delle prime due domande conseguentemente:

d) dichiarare, il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata per tale tipologia di infermità, con ogni consequenziale provvedimento in favore del ricorrente considerato il cumulo e/o le variazioni della valutazione tabellare già espressa sulla base di altre infermità (ai sensi della Tabella F1 allegata al D.P.R. 915/1978) di cui sia stata

accertata la dipendenza da causa di servizio (cfr. ipertensione arteriosa ex doc. 7).

Con successiva memoria il Ministero dell'Interno ha evidenziato di aver depositato la comparsa di costituzione relativa ad altro soggetto, omonimo del ricorrente, che ha prestato servizio nella Polizia di Stato e ha concluso per il difetto di legittimazione passiva con vittoria di spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con ordinanza n. 4/2023 è stato chiesto il parere medico – legale all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute.

Con decreto presidenziale del 23/02/2023 il giudizio è stato riassegnato.

Con istanza depositata il 20/04/2023 il Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, ha reiterato la richiesta di estromissione dal giudizio; con decreto del 3/05/2023 è stata fissata l'udienza del 24/05/2023 al fine di valutare l'eventuale revoca dell'ordinanza n. 4/2023 e la chiamata in causa del Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

All'udienza del 24/05/2023, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gabriele Ruberto per il ricorrente ha chiesto di chiamare in causa il Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma

dei Carabinieri ai fini dell'integrazione del contraddittorio, l'avv. Mangiapane per il resistente INPS e la dott.ssa Alimandi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno aderito a tale richiesta e la dott.ssa Giannetti per il Ministero dell'Interno ha insistito per l'estromissione dal giudizio; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con ordinanza n. 96/2023 è stata revocata l'ordinanza n. 4/2023 ed è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; con memoria di costituzione il Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, l'assenza dell'istanza amministrativa e nel merito ha rilevato l'infondatezza del ricorso.

Con successiva memoria il ricorrente ha replicato a quanto dedotto dal Ministero della Difesa e ha così precisato le conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso:

"a) DICHIARARE che la patologia del ricorrente "BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON DEFICIT

VENTILATORIO DI GRADO SEVERO" sia direttamente congiunta in rapporto causa-effetto (come causa o concausa efficiente e/o determinante) con l'attività lavorativa da egli svolta in modo efficiente e determinante per la manifestazione e cronicizzazione della stessa;

b) RICONOSCERE E DICHIARARE, quindi, in modo definitivo in favore del sig.XX la dipendenza da causa di servizio della patologia "BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA CON DEFICIT VENTILATORIO DI GRADO SEVERO" secondo la corretta ascrizione tabellare riportata nella CTP allegata (SESTA CATEGORIA TAB. A di cui al D.P.R. 834/81) o in quella diversa maggiore o minore che dovesse risultare secondo la valutazione del Giudice.

c) dichiarare, il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata per tale tipologia di infermità, con ogni consequenziale provvedimento in favore del ricorrente considerato il cumulo e/o le variazioni della valutazione tabellare già espressa sulla base di altre infermità (ai sensi della Tabella F1 allegata al D.P.R. 915/1978) di cui sia stata accertata la dipendenza da causa di servizio (cfr. ipertensione arteriosa ex doc. 7);

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario"; sotto il profilo istruttorio, ove ritenuta necessaria la CTU, ha chiesto di avvalersi di un professionista privato, tenuto conto anche della nota difficoltà in questa fase del Ministero della Salute di rispettare la tempistica per l'espletamento degli incarichi.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

All'esito dell'udienza del 22/11/2023, con l'ordinanza n. 184 del 2023 è stato chiesto il parere al CML, sezione speciale presso la Corte dei conti, fissando l'udienza del 25/09/2024 per la prosecuzione del giudizio.

Con nota del 7/08/2024 il CML ha convocato il ricorrente alla visita medica del 18/09/2024 e il ricorrente ha chiesto di disporre il rinvio dell'udienza già fissata del 25/09/2024.

Con successivo provvedimento è stata fissata l'udienza del 26/03/2025.

In data 13/02/2025 il CML ha reso il parere definitivo.

Con successiva nota il ricorrente, tenuto conto dell'esito del parere, ha rinunciato agli atti, chiedendo l'estinzione senza la pronuncia sulle spese e, in difetto di accettazione, di trattenere la causa in decisione con compensazione delle spese.

Con nota il Ministero dell'Interno ha ribadito l'istanza di estromissione dal giudizio.

All'udienza del 26/03/2025, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gabriele Ruberto per il ricorrente e l'avv. Gianna Fiore per il resistente INPS si sono riportati ai rispettivi atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

La rinunzia agli atti da parte del ricorrente non comporta la cessata materia del contendere, in quanto manca l'accettazione espressa da parte di tutti i resistenti; tuttavia, essa determina il venir meno dell'interesse ad agire.

Pertanto, il ricorso è improcedibile.

Le spese di lite sono compensate, tenuto conto della definizione in rito e della complessità della vicenda, nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'improcedibilità del ricorso:
- compensa le spese di lite, nulla per le spese di

giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 10:38:41
GMT+02:00